

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

3° Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

Pdc: 3^ Sezione – dott. Michele Ruberti
tel. 06.4986.2583; linea ml. 600-2583

A

Tutti gli enti

Loro sedi

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus

Presidenza nazionale

e, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio relazioni sindacali / Servizio contrattazione Collettiva

Palazzo Vidoni

Roma

Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato / IGOP

Via XX Settembre, 97

Roma

OGGETTO: Ministero della Difesa - Personale civile centralinisti non vedenti - Indennità di mansione legge 113/1985, art. 9 - CCNI per la distribuzione FUA 2012.

Rif: e.mail dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti pervenuta in data 11.7.2014 con prot. ricezione n. 47090 e precedenti comunicazioni.

Seg: fg. prot. n. 15163 del 3.3.2014

Con foglio prot. n. 25335 del 7.5.2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito risposta alla richiesta di parere, prot. n. 5602/2014 del 16.4.2014, avanzata dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nonché alla nota, prot. n. 27684 del 26.3.2014, formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP, a sua volta investito della problematica in oggetto da questa Direzione Generale con lettera del 3.3.2014 prot. n. 15163.

Al riguardo occorre rammentare che il Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'ambito dei controlli previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, co. 2 del d.lgs. 165/2001, in sede di esame dell'*Ipotesi di Accordo relativo alla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell'A.D. anno 2012* aveva formulato una serie di osservazioni contenute nella nota n. 50850 del 13.12.2012 al cui recepimento aveva condizionato la sottoscrizione definitiva del CCNI sul FUA 2012.

In particolare, in quella sede il citato Dipartimento, riferendosi alle "*particolari posizioni di lavoro*" contemplate nell'art. 6 e disciplinate negli allegati da 1 ad 8 della cennata ipotesi accordo, nel richiamare l'articolo 45, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 165 del 2001, aveva rilevato l'incompetenza della contrattazione integrativa a disciplinare l'equiparazione dei giorni di assenza a quelli di presenza ai fini della corresponsione di talune voci retributive di carattere accessorio, riconoscendone invece l'esclusiva competenza in capo alle amministrazioni, ma solo "*in ragione di specifiche disposizioni contrattuali di livello nazionale, ovvero normative*".

Orbene la stringenza del rilievo mosso, coniugata all'assenza di precisi riferimenti normativi, ha necessariamente imposto – in ossequio alla disposizione contenuta al co. 2, dell'Allegato 6 degli accordi integrativi sul FUA 2012 e 2013 – una prudentiale sospensione della erogazione dell'indennità in oggetto *durante i giorni di assenza dal servizio per qualunque causa*, in attesa di ulteriori pronunciamenti da parte degli organi di certificatori.

Con foglio in epigrafe il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ora precisato il contenuto delle osservazioni formulate nella nota n. 50850 del 13.12.2012, ribadendo la competenza unilaterale dell'Amministrazione, nella propria autonomia e responsabilità, a verificare i casi di equiparazione dei giorni di presenza ad assenza, specificando però in questa circostanza che tale operazione debba essere eseguita ottemperando alle vigenti norme "*per lo più di carattere primario*".

Ciò premesso, quindi, fermo restando il principio per il quale *l'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio*, conformemente al parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con foglio prot. n. 25335 del 7/5/2014, l'indennità in parola nei seguenti casi di assenza dal servizio sarà corrisposta in ragione di specifica tutela normativa:

- **ferie**, godute ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 16 CCNL 16/5/1995, come integrato dall'art. 34, co. 2, CCNL 16/2/1999;
- **permessi di cui all'art. 33, co. 6 legge n. 104/1992**;
- **congedo per maternità (c.d. astensione obbligatoria)** di cui agli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 151/2001;
- **permessi per donatori di sangue e donatori di midollo osseo**, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge n. 584/1967, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 107/1990, e dall'art. 5, co. 1 della legge n. 52/2001;
- **assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio** ai sensi dell'art. 22, co. 2, CCNL 16/5/1995 e dell'art. 71, co. 1 del decreto legge n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

Sarà cura, pertanto, degli enti ove sono presenti dipendenti destinatari dell'indennità di mansione per centralinisti non vedenti quantificare le competenze già maturate – e non percepite – dagli stessi alla luce delle fattispecie normativamente tutelate sopra elencate e darne comunicazione agli uffici amministrativi destinatari degli elenchi del personale beneficiario della quota residuale FUS anno 2012 e della quota anno 2013, per il successivo pagamento unitamente a queste ultime.

IL CAPO REPARTO

~~Illegible signature~~